



Conferenza Paesaggistica
art. 21 della Disciplina di PIT-PPR
Relazione per conferenza conclusiva

A cura dell'arch. Stefania Marcellini

U.O. Pianificazione Territoriale e Demanio M.mo
Arch. Stefania Marcellini
Documento firmato con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005

Sindaco
Alessandro Franchi

Assessore alle politiche di programmazione del territorio, infrastrutture
Margherita Pia

Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio
Ing. Andrea Immorali

Responsabile del procedimento e dell'U.O. Pianificazione Territoriale e Demanio M.mo
arch. Stefania Marcellini

Gruppo lavoro

Arch. Michela Chiti- Valutazione Ambientale Strategica
Geotecno- Geol. L. Lazzeri, Geol. N. Sbolci- Studi geologici
GeoEcho- Geol. Andrea Marini – Studi Microzonazione sismica 1° livello
Chiarini Associati- Ing. R. Chiarini, Ing. L. Bigazzi, Ing. A. Berni – studi idrologici-idraulici
Dott. Agr. Paolo Gandi – Studi agronomici e forestali

Collaboratori e Contributi

U.O. Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo
Fulvia Bellani
Alessia Soldani
Lucia Andreoni
Maria Libera Silvestri
Federica Francia
Lara Creatini
Andrea Spinelli

Unità Organizzative del
Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio

Garante dell'informazione e della partecipazione
Dott.sa Daniela Ronconi

La procedura di conformazione al PIT con valenza di Piano Paesaggistico

Premessa

L'art. 20 della Disciplina di Piano del PIT con valenza di Piano paesaggistico, prevede che i piani adottati successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del PIT-PPR, sono soggetti al processo di conformazione al piano paesaggistico, ovvero si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le relative direttive e rispettandone le prescrizioni d'uso ai sensi dell'art.145 del D.Lgs.42/2004 (Codice).

La prima seduta della Conferenza si è svolta in data 28/09/2018.

In tale seduta è stata effettuata una prima verifica della documentazione trasmessa a seguito della Delibera CC n. 41/2018 e del Parere espresso dal Settore pianificazione del territorio regionale.

Nella seduta sono stati evidenziati alcuni profili di criticità paesaggistica con alcune schede di trasformazione contenute nell'Allegato 1 delle NTA (schede norma comparti 3-2u, 3-3u,3-28u e 5-5u).

Per quanto invece riguarda la ricognizione dei vincoli D.Lgs 42/2004 (quadro Conoscitivo- Componente tecnico Amministrativa- Tav. BcP "Vincoli in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio") in particolare il bene paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. a) del D.Lgs 42/2004, relativo alla fascia costiera, la Conferenza, vista l'assenza del rappresentante della Soprintendenza per la provincia di Pisa e Livorno e il parere espresso dalla medesima (in cui venivano evidenziate alcune perplessità in relazione alla corretta applicazione del comma 2, lett. c) dell'art. 142 del Codice al caso di specie, "auspicando un mantenimento del vincolo ai sensi dell'art. 142 [comma 1] lett. a) su tutta la costa di Rosignano") ritenuto ragionevole quanto proposta dal P.O., ha ritenuto necessario un approfondimento con il Segretariato Regionale del MIBAC.

Inoltre nel parere rimesso dal MIBAC Pisa-Livorno, è stata sottolineata la mancanza di una carta del rischio archeologico, ai fini della tutela dei siti archeologici individuati da raccolte di superficie non indagati e non vincolati. A tal fine è stato richiesto di allegare al PO una carta del rischio archeologico.

Considerato inoltre che con la delibera CC n. 41/2008 era stato parzialmente riadottato il PO, la conferenza ha deciso di aggiornare i propri lavori.

A seguito dell'approvazione in Consiglio Comunale della delibera n. 94/2018, con nota del 08/11/2018 prot. n. 59087 è stato comunicato l'avvenuta conclusione del procedimento di controdeduzioni alle osservazioni.

La seconda seduta della Conferenza si è svolta in data 16/11/2018.

Durante la seduta è stata data lettura del parere pervenuto dal Segretariato in cui lo stesso concorda con le motivazioni contenute nel parere espresso della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno e chiarisce che, sulla base dei documenti presenti agli atti d'Ufficio, "allo stato attuale della conoscenza, il caso in esame non possa essere ricompreso nei tre casi dettagliati dalla norma e che, in via generale in presenza di uno strumento urbanistico approvato alla data del 6 settembre 1985, non sia possibile estendere la deroga al regime di tutela, come

prevista dal citato comma 2 dell'art. 142 del Codice, né alle aree prive di zonizzazione seppur ricomprese nel "perimetro del centro edificato" (identificando ora per allora le caratteristiche di omogeneità richieste) né alle aree ricomprese nelle zone omogenee A) e B) eventualmente individuate nei successivi atti pianificatori".

I rappresentanti dell'Amministrazione, presenti in Conferenza, hanno fatto presente che agli atti comunali risultano cartografie e documentazioni attestanti, a partire dal 1985 (DCC n. 653 del 18/12/1985), la perimetrazione delle categorie ex Galasso rispetto alle quali operavano le esclusioni proposte ai sensi dell'art. 142, c.2. Da ciò ne è derivata una prassi consolidata nell'applicazione dei vincoli e delle relative procedure autorizzative fino ad oggi.

Sarà compito dell'Amministrazione comunale approfondire e verificare gli atti e la loro cronologia, al fine di operare una ricostruzione giuridica in merito all'applicazione del suddetto vincolo.

Per quanto riguarda i vincoli di cui all'art. 142 co. 1 lett. g) (territori coperti da foresta e bosco) del D.Lgs 42/04 la Conferenza, con riferimento ai criteri posti alla base della rettifica delle aree boscate, rileva la necessità di integrare la documentazione con relazioni tecniche e fotografiche attestanti la rispondenza dei criteri condivisi, di cui all'Elaborato 7B, per quanto concerne la perimetrazione delle aree boscate.

Nella medesima seduta inoltre la Conferenza, al fine di garantire la coerenza con le direttive 1.4 e 2.1 della Scheda d'Ambito 8 correlate ai relativi Obiettivi di qualità paesaggistica di alcuni interventi di trasformazione (Allegato 1), e delle alle direttive di cui alle lett. m), n) e alla prescrizione di cui alla lett. i) del Sistema Costiero n. 3 "Litorale roccioso livornese", e alle direttive di cui alle lett. n), o) e alla prescrizione di cui alla lett. n) del Sistema Costiero n. 4 "Litorale sabbioso del Cecina" per le NTA del Demanio M.mo di cui all'Allegato 5. evidenzia:

- in riferimento al Comparto 3-2u, che lo Schema Grafico indicativo inserito nella Scheda Norma dell'Allegato 1 sia da considerarsi prescrittivo al fine di mantenere un ampio varco inedificato da destinarsi esclusivamente a verde urbano e impedire così la saldatura tra Castiglioncello (Caletta) e Rosignano Solvay;
- in riferimento al Comparto 3-3u, che sia rielaborato il Sistema Grafico indicativo al fine concentrare il verde urbano, senza variarne la consistenza (a parità di superficie), nella parte a sud del comparto lungo l'intero tratto della Via Lungomonte al fine di creare una fascia verde che si relazioni con il varco inedificato del comparto 3-2u. Tale Schema grafico dovrà avere una valenza prescrittiva;
- di rivedere gli articoli 13 commi 3 e 8 e 18 delle NTA del Demanio M.mo.

La Conferenza conclude che *"l'Amministrazione comunale possa procedere con l'approvazione del Piano Operativo a condizione che vengano modificati e integrati gli elaborati come sopra espresso. La Conferenza precisa fin da ora che, in considerazione del parere espresso dalla Soprintendenza, non si applicano gli effetti di cui all'art. 146, c.5 del Codice e continuano a trovare applicazione le norme di cui all'art. 23, c. 3 della Disciplina del Piano del PIT-PPR. La Conferenza resta in attesa di ricever l'atto definitivamente*

approvato ai fini di concludere la procedura di cui all'art. 21 della Disciplina del PIT-PPR."

Al fine di allinearsi agli esiti delle conferenze paesaggistiche (consultabili nei verbali relativi agli atti d'Ufficio), sono stati revisionati, adeguati e integrati gli elaborati costituenti il piano operativo.

In particolare:

A) Allegato 1 "Schede norma e disposizioni per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio negli interventi di trasformazione quinquennale".

Per quanto riguarda le aree di trasformazione descritte nell'Allegato 1 è stata effettuata una riorganizzazione dei contenuti di alcune schede norma per renderle coerente con il PIT-PPR:

■ Scheda norma comparto 3-2u: lo schema grafico inserito nella Scheda Norma dell'Allegato 1 al punto 12, come da richiesta della Conferenza, è da considerarsi prescrittivo al fine di mantenere un ampio varco inedificato da destinarsi a verde urbano e impedire così la saldatura tra Castiglioncello (Caletta) e Rosignano Solvay.

Il mantenere l'area individuata a parco urbano inedificato come elemento prescrittivo appare però, per il suo carattere di dettaglio localizzativo, in parziale conflitto con gli obiettivi generali assegnati al comparto.

Il comparto, per le destinazioni che si prevede debbano essere insediate (verde pubblico, scuole, impianti sportivi, commercio, residenza e ricettività) è una struttura funzionale alla creazione di una nuova centralità urbana ove ci si possa ritrovare ed identificare; dovrà avere caratteristiche tali da realizzarsi in forma di parco - verde urbano e pertanto confermare l'attuale destinazione di verde urbano ma declinato funzionalmente in maniera differente.

Al comparto viene riconosciuta una funzione sociale e ricreativa ove la presenza di parchi, giardini, viali e piazze alberate deve essere adeguata a soddisfare un'importante esigenza ricreativa e sociale rendendo la città più vivibile e a dimensione dei suoi abitanti.

L'obiettivo perseguito dall'Amministrazione com.le nell'individuare in questa area periferica una "nuova centralità", è quello di creare spazi urbani funzionali alla vita dei cittadini, in cui coesistono, in maniera equilibrata, tutte le attività: si dorme, si lavora, si fa sport, ci si diverte, si studia e ci si muove con facilità.

L'Amministrazione ritiene che sia giunto il momento di riqualificare un'area interclusa pensando questo spazio come luogo centrale di "vita" in cui convergono le energie cittadine.

Pensare alla futura immagine del nostro territorio realizzando questo progetto potrebbe essere un primo tassello di un progetto globale di riqualificazione e rigenerazione urbana.

La previsione è caratterizzata da una nuova qualità dell'offerta dei servizi, una "mixité" spaziale, funzionale e tipologica, una rete infrastrutturale efficiente, un'elevata qualità dello spazio pubblico e dell'ambiente paesaggistico, e la ricerca di una stretta integrazione fra luoghi pubblici e luoghi privati. In questa ottica, il nuovo parco urbano, attrezzato ed integrato

con attività per la cura del corpo, per il tempo libero e per la cultura, può davvero diventare una nuova centralità per la frazione di Rosignano Solvay.

L'integrazione nel parco di attività rafforzerà maggiormente il ruolo urbano dell'area tendendo a configurarlo non come luogo separato ma come spazio opportunamente presidiato.

Per quanto sopra esposto e consapevoli del ruolo fondamentale del progetto urbanistico proposto con la scheda norma comparto 3-2u, individuando nel progetto di parco urbano contemporaneamente l'elemento determinante della nuova centralità urbana e "ampio varco non edificato", diviene fondamentale la realizzazione di aree pubbliche e di interesse pubblico come luoghi di relazione e connessione tra le parti della nuova città anche mediante una riqualificazione fisica attuata insieme alla promozione economica e sociale.

Per quanto sopra la scheda è stata quindi oggetto di riscrittura per allinearsi alla prescrizione regionale. Nella riscrittura dell'intervento è stata eliminata sia la possibilità di realizzare edifici pubblici e privati all'interno del parco sia una diversa collocazione del parco medesimo. Nella nuova ipotesi progettuale si è prescritto che le strutture pubbliche (scuola) e di interesse pubblico (palestra/piscina) siano realizzate non più all'interno del parco ma esclusivamente nelle aree del parco in adiacenza all'area individuata come edificabile nello schema di cui al punto 12 della scheda norma. Questa soluzione permetterà al parco di avere la caratteristica di "varco inedito" evitando così la saldatura tra Caletta e Rosignano Solvay.

■ Scheda norma comparto 3-3u: lo schema grafico inserito nella Scheda Norma al punto 12, è da considerarsi prescrittivo al fine di creare una fascia verde che si relaziona con il parco urbano previsto nella scheda norma comparto 3-2u.

La scheda è stata oggetto di riscrittura per allinearsi alla prescrizione regionale.

■ Scheda norma comparto 3-28u: La scheda è stata modificata per allinearsi alla prescrizione regionale. Al termine del punto 8 "Disciplina della progettazione" è stata inserita la seguente prescrizione: *"I nuovi fabbricati devono essere realizzati esternamente all'area interessata dal vincolo di cui all'art. 142 co. 1 lett. a) D.Lgs. 42/2004. L'area sottoposta a vincolo è individuata nello schema grafico al successivo punto 11"*.

■ Scheda norma comparto 5-5u: l'intervento di trasformazione disciplinato dalla scheda norma riguarda una piccola area di completamento in Castiglioncello dove è prevista la realizzazione di n. 4 alloggi e relative aree a standard pubblico. La scheda è stata modificata per allinearsi alla prescrizione regionale. E' stata riscritta la disciplina di cui al punto 8.

Nel fascicolo allegato alla presente relazione denominato "Allegato schede" sono riportate le schede norma nel testo modificato e coordinato.

B) Carta del rischio Archeologico

Nel parere rimesso dal MIBAC Pisa-Livorno per la Conferenza Paesaggistica, è stata sottolineata la mancanza di una carta del rischio archeologico, ai fini della tutela dei siti archeologici individuati da raccolte di superficie non indagati e non vincolati. A tal fine è stato richiesto di allegare al PO una carta del rischio archeologico da redigere sotto la supervisione della Soprintendenza.

Il territorio del Comune di Rosignano M.mo è inserito in un contesto territoriale ricco di evidenze storico-archeologiche. Di fondamentale importanza per le indagini è il riconoscimento di quelle memorie storiche che hanno interessato il territorio, gli studi pregressi e le fonti storico-letterarie che testimoniano l'esistenza di numerose evidenze archeologiche.

Il continuo rapporto dinamico tra l'opera dell'uomo e l'azione della natura e del tempo sul paesaggio e sulle testimonianze archeologiche, impongono un rinnovato interesse e metodologie di intervento finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione, in equilibrio sostenibile tra le esigenze legate al nuovo sviluppo urbano e quelle della conservazione delle sue testimonianze storico-archeologiche.

Per questo motivo per la gestione del territorio è stato imposto ormai da anni agli Enti Territoriali, coinvolti nella gestione del territorio, di dotarsi di strumenti di pianificazione che prendano in considerazione anche la presenza del nostro patrimonio storico-archeologico, che il più delle volte risulta sconosciuto.

Un primo passo verso l'acquisizione di uno strumento di controllo e di conoscenza delle caratteristiche storico-ambientali del territorio in questione, consiste nel censimento del territorio e nell'individuazione e posizionamento di tutte le emergenze, così da far coincidere la carta del rischio archeologico con quella dei siti archeologici.

Lavorare ad una carta del rischio o del potenziale archeologico in ambito territoriale è una operazione complessa che comporta un lavoro di approfondimento notevole.

In questa fase di PO si è predisposto un fascicolo (Quadro conoscitivo – Componente Tecnico Amministrativa) con individuate le aree con potenziale rischio archeologico facendo riferimento alle note pervenute dalla Soprintendenza.

Nelle NTA è stato inserito apposito comma all'art. 35 "Aree archeologiche" che si riporta: *Comma 7. Nel Quadro Conoscitivo, componente tecnico amministrativa, fascicolo A-ra "Aree con potenziale rischio archeologico", ai fini della tutela dei siti archeologici non vincolati con decreto, sono individuate le aree nelle quali gli interventi edilizi che prevedano scavi, devono essere inviati alla Soprintendenza per l'approvazione e la valutazione delle misure di archeologia preventiva da intraprendere."*

Nel nuovo Piano Strutturale sarà predisposta la carta del rischio archeologico, la cui formazione sarà condivisa con la Soprintendenza. E' ormai prossimo (prima settimana di Aprile) l'Avvio del Procedimento del nuovo Piano Strutturale.

C) Allegato 5 " Norme Tecniche del Demanio Marittimo "

In sede di Conferenza Paesaggistica è stato chiesto di rivedere gli articoli 13 commi 3 e 8 e 18 delle NTA del Demanio M.mo rispetto alle direttive di cui alle lett. m), n) e alla prescrizione di cui alla lett. i) del Sistema Costiero n. 3 "Litorale roccioso livornese", e alle direttive di cui alle lett. n), o) e alla prescrizione di cui alla lett. n) del Sistema Costiero n. 4 "Litorale sabbioso del Cecina".

In relazione a quanto contenuto nel *Titolo II "Regole specifiche di zona e di ambito"*, si ritiene che lo stesso sia conforme a quanto previsto dalle schede del Sistema Costiero n. 3 - "Litorale roccioso livornese" e n. 4 "Litorale sabbioso del Cecina" poiché tutti gli interventi ivi previsti sono subordinati al rispetto di quanto indicato dal *Titolo I - Norme generali* all'interno del quale:

- sono previste specifiche norme relative alla salvaguardia dell'equilibrio costiero e tutti gli interventi sono condizionati alla preventiva dimostrazione che gli stessi non generino fenomeni di erosione costiera;
- al fine di tutelare le visuali panoramiche, sono definite le barriere visive e la fattibilità degli interventi è subordinata alla preventiva dimostrazione che gli stessi non creino nuove barriere visive.
- al fine di tutelare l'ecosistema, l'ambiente naturale ed il paesaggio e garantire il ripristino dello stato dei luoghi, sono dettate specifiche norme sulle caratteristiche dei manufatti;
- al fine di salvaguardare la pubblica fruibilità degli arenili sono, prima di tutto, individuate le aree destinate alla libera fruizione che non possono essere oggetto di nuove concessioni demaniali, comunicate alla cittadinanza attraverso specifiche tavole grafiche che illustrano anche i percorsi per il raggiungimento delle spiagge. Per quanto riguarda gli accessi al mare esistenti, nel quadro conoscitivo è stato fatto un censimento puntuale dei varchi, classificandoli in base al grado di fruibilità. Parimenti è identificato e disciplinato il territorio demaniale marittimo di libero transito e le modalità di accesso agli arenili con i veicoli.
- sono favoriti ed incentivati tutti gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche ed agevolare il raggiungimento della battigia e l'ingresso in acqua dei disabili.
- la previsione della possibilità di occupare solo temporaneamente le aree demaniali per eventi sportivi culturali etc., favorisce l'offerta turistica senza impegnare stabilmente le risorse ambientali.

Si rimanda agli articoli:

Art. 3 - Aree libere

Art. 4 - Territorio demaniale marittimo di libero transito

Art. 5 - Complessi dunali e salvaguardia dell'equilibrio costiero

Art. 7 - Prelievo di acqua di mare

Art. 8 - Utilizzo temporaneo di aree demaniali marittime

Art. 9 - Rilascio di concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo

Art. 10 - Nuove concessioni demaniali marittime

Art. 11- Destinazioni d'uso

Art. 12 - Superfici concedibili

Art. 13 - Interventi ammessi

Art. 14 - Accessibilità degli arenili e superamento delle barriere architettoniche

Art. 15 - Visuali verso il mare

Art. 16 - Caratteristiche dei manufatti

Art. 17 - Strutture e servizi stagionali

Si fa inoltre presente che, al fine di tutelare gli aspetti naturalistici e le caratteristiche peculiari del paesaggio, il territorio costiero è suddiviso in zone ed ambiti specifici, ognuno dei quali è disciplinato da proprie regole. Nel rispetto di quanto dettato dalle richiamate Schede, non sono previsti nuovi interventi nelle aree boscate o nelle pinete retrostanti gli ambiti demaniali ed in ambito demaniale, non è prevista la realizzazione di nuovi nuclei insediativi residenziali, nuovi parcheggi, nuovi campeggi e villaggi turistici o aree estrattive.

Per quanto riguarda gli interventi sull'esistente, molti di questi, come ad esempio la ripermimetrazione delle aree in concessione, sono consentiti solo qualora si abbia un miglioramento della fruibilità delle aree libere.

La riqualificazione dell'esistente è incentivata non solo perché gli interventi da R1 a R5 sono sempre ammessi ma anche perché, come nella zona FC, sono concessi "premi" in ampliamento della concessione qualora si sostituisca il patrimonio edilizio esistente, spesso di bassa qualità e con un ampio uso del cemento armato, con nuove strutture di facile rimozione ecocompatibili.

Per quanto riguarda i nuovi interventi od il rilascio di nuove concessioni, questi sono stati calibrati in ragione delle caratteristiche peculiari di ogni zona. A titolo di esempio, si fa presente che:

- nella zona FS, caratterizzata da un'alta valenza paesaggistica e ambientale ma anche da un certo grado di fragilità degli ecosistemi, sono espressamente vietate tutte quelle attività più impattanti come ad esempio gli impianti di acquacoltura. Anche gli interventi solitamente sempre ammessi (come ad esempio la realizzazione di strutture stagionali) sono limitate per tale zona. Per gli interventi di messa in sicurezza nei casi di dissesto idrogeologico sono consentite solo opere di ingegneria naturalistica;

- le norme incentivano la riqualificazione del patrimonio esistente e non prevedono il rilascio di nuove concessioni ad uso turistico negli ambiti FS e FC, impedendo il "consumo" di aree libere;

- nell'ambito FRS1, in cui il fronte mare è particolarmente compromesso, al fine di incentivare la riqualificazione paesaggistica, è concesso un ampliamento volumetrico a condizione che siano ridotte le barriere visive presenti;

- il "consumo" di aree libere è limitato solo alla zona FPP3 dove la carenza di strutture a supporto della balneazione costituisce, paradossalmente, un ostacolo alla fruibilità dell'ambiente costiero. Tuttavia i nuovi interventi prevedono solo la possibilità di installare strutture di facile rimozione e questo, unitamente alla norma relativa alle caratteristiche dei manufatti, assicura soluzioni compatibili con il contesto ed un uso più sostenibile delle risorse naturali;

- nella zona FPP, dove ricadono gli impianti industriali della soc. Solvay Chimica Italia spa (canali di presa acqua marina, tubazioni di scarico, porto industriale), le norme non prevedono il rilascio di nuove concessioni o l'ampliamento di quelle esistenti e consentono solo quegli interventi finalizzati alla riduzione degli scarichi a mare. Analogamente per gli impianti del consorzio di bonifica, sono consentite sole quelle opere che ne migliorino l'efficienza;

- alcune aree demaniali sono ad oggi degradate poiché vi sono presenti manufatti fatiscenti. Al fine di incentivare la riqualificazione paesaggistica e migliorare l'offerta turistica, andando oltre la durata della stagione balneare, è previsto il rilascio di nuove concessioni che, partendo dal recupero dell'esistente, offrano nuovi servizi dedicati al turismo sportivo.

L'Allegato 5 "Norme Tecniche del Demanio Marittimo", a seguito della prescrizione della conferenza, è stato comunque rivisto e modificato nell'articolo 13, commi 3 e 8 e nell'art. 18.

D) Analisi delle aree tutelate per legge "I territori coperti da foresta e da boschi" (D.lgs 42/2004, Art. 142, lett. g).

Premessa

La presente relazione viene redatta a supporto della procedura di adeguamento al PIT con valenza di Piano paesaggistico regionale, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano, del Piano Operativo del Comune di Rosignano M.mo (LI).

A seguito dell'approvazione delle controdeduzioni relative al PO del Comune la Regione Toscana – in sede di conferenza paesaggistica per la conformazione del piano - ha rilevato difformità tra il PO stesso e la cartografia identificativa del vincolo riportata nel PIT-PPR approvato nel marzo del 2015 e aggiornata nel mese di ottobre 2018 con DCR 93.

A tal fine la Conferenza ha rilevato la necessità di integrare la documentazione con relazioni tecniche e fotografiche attestanti la rispondenza dei criteri contenuti nell'Allegato 7B del PIT/PPR.

Per quanto invece riguarda l'osservazione riportata nel verbale della Conferenza in merito "alla non esclusione automatica delle aree coperte a Pineta – pag. 84 della Relazione generale adottata- si precisa che erroneamente è stato utilizzato il termine "Pineta". La carta dell'uso del suolo "Tav. AGR1.1" contenuta nel Quadro conoscitivo - Componente Flora e Fauna, Agricoltura e paesaggio, nella legenda contempla tale termine.

La revisione del perimetro delle aree boscate è stata effettuata in fase di adozione del PO e successivamente modificata a seguito di accoglimento parziale di alcune osservazioni.

1. Adozione del Piano Operativo

In fase di adozione del Piano Operativo il Dott. Agronomo Paolo Gandi, incaricato per la redazione della Componente agricolo forestale, ha aggiornato la cartografia dell'uso del suolo e delle aree coperte da bosco. L'aggiornamento ha rilevato difformità con la cartografia identificativa del vincolo riportata nel

PIT-PPR approvato nel marzo del 2015. In relazione a ciò si è provveduto ad una attenta verifica anche in loco al fine di definire con esattezza tali difformità.

Nella relazione allegata alla delibera di adozione "Il settore Agricolo e forestale e i paesaggi agrari" viene dettagliatamente descritta l'operazione di aggiornamento/modifica che di seguito si riporta:

Aggiornamento della carta dell'uso del suolo e revisione carta delle aree boscate

.....L'elaborazione della carta dell'uso del suolo è consistita nell'aggiornamento della carta già elaborata nel maggio 2015 a supporto del RU. L'aggiornamento è stato completato sia utilizzando l'ultimo volo regionale (2013) presente sul sito regionale Geoscopio, sia tramite il confronto con le foto Google satellite in sede storica. Il rilievo diretto tramite sopralluogo, in molti casi si è dimostrato determinante; anche l'uso della banca dati Fototeca di Geoscopio è stata utile per comprendere gli stadi evolutivi dell'uso del suolo e per determinare la lunghezza del periodo di abbandono dei terreni.

Il lavoro di aggiornamento della cartografia ha comportato anche una semplificazione della legenda già utilizzata nella edizione del maggio 2015. Qui infatti risultano individuate 28 classi d'uso del suolo la cui definizione poteva essere fortemente soggettiva (seminativo arborato misto, arborato a olivo, arborato a viti, oliveto/vigneto, oliveto e oliveto in fase d'abbandono) con superfici cartografate difficilmente identificabili alla scala 1: 10.000.....

La revisione della carta dell'uso del suolo fa riferimento alla definizione di bosco prevista dalla Legge forestale n. 39/00 articolo 3 commi 1, 2, 3, 4. Sono quindi state indicate come bosco tutte le aree con specie arboree e/o arbustive di carattere forestale di superficie maggiore di 2.000 mq e di larghezza maggiore di 20 ml con un livello di copertura minima del 20% comprese le aree assimilate a bosco cioè le aree con specie arbustive di carattere forestale con copertura minima del 40% superficie minima di 2000 mq e larghezza maggiore di 20 metri. In osservanza della definizione di "bosco" le aree boscate sono state delimitate in modo che i prolungamenti di quest'ultime in superfici ad altra destinazione, ad esempio seminativi, se di larghezza inferiore ai 20 m sono state escluse dalle superfici boscate in quanto i due requisiti (larghezza maggiore a 20 metri e superficie maggiore di 2.000 mq) devono essere entrambi soddisfatti.

Nel corso della revisione del perimetro delle aree boscate non è stata effettuata la codifica precedente (RU) che prevedeva la distinzione fra bosco di alto fusto (L1), bosco ceduo e bosco avviato all'alto fusto (L2), area aperta a vegetazione arbustiva in fase di rinaturazione da più di 15 anni (L3) e formazione arborea di argine di ripa o di golena (L5) in quanto durante i sopralluoghi è emerso che difficilmente si possono distinguere le varie tipologie di bosco trattandosi, per lo più, di boschi non coltivati nei quali le varie forme di governo "ceduo", "ceduo invecchiato", "ceduo in conversione", "fustaia sopra ceduo" o "alto fusto" non sono esattamente cartografabili. La cartografia, al

contrario, è in grado di distinguere la aree coperte da conifere o da latifoglie e le zone miste con presenza di conifere e latifoglie.

Per quanto definito le aree di golena e le formazioni di ripa costituiscono bosco solo se di larghezza superiore ai 20 ml e superficie complessiva maggiore di 2000 mq, risulta quindi inutile distinguerle negli altri casi in quanto non vincolate per legge e pertanto suscettibili di trasformazione

2. Controdeduzioni al Piano Operativo

In seguito all'adozione del Piano Operativo sono pervenute alcune osservazioni da privati cittadini con richiesta di ulteriori approfondimenti in merito alla definizione dei limiti delle aree boscate che hanno portato all'individuazione di una perimetrazione più dettagliata.

3. Confronto perimetrazione aree boscate piano operativo e PIT/PPR. Analisi delle aree boscate proposte. Verifica dei parametri L.R. 39/2000 e DPGR 48/R/2003.

Con l'approvazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico, avvenuta con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 375, la Regione ha predisposto una cartografia ricognitiva in scala 1:10000 con riferimento ai territori coperti da foreste e boschi. Con Deliberazione CRT n. 93 del 09/10/2018 è stata aggiornata la cartografia delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 lett. g) D.Lgs 42/04.

Dal confronto tra i perimetri definiti dalla Regione nel suddetto PIT-PPR e quelli definiti nel Quadro Conoscitivo del Piano Operativo, sono emerse delle differenze nella sovrapposizione delle aree boscate.

In sede di Conferenza paesaggistica del 16/11/2018 è stata evidenziata tale la discordanza.

In un incontro successivo con la Regione per la definizione degli atti da approvare, è stato comunicato che con DCR 93/2018 la cartografia era stata aggiornata.

Dal confronto tra i perimetri delle aree boscate definiti dalla Regione nell'aggiornamento ott. 2018 e quelli proposti nel Quadro conoscitivo del Piano Operativo, sono emerse delle differenze nella sovrapposizione, che hanno portato ad una modifica della cartografia allegata al PO e esaminata nella Conferenza del 16/11/2018, in parte in linea con quella regionale proposta.

Le differenze che a tutt'oggi permangono con la perimetrazione ricognitiva regionale, derivano dal fatto che nel PO si è lavorato a scala di dettaglio.

L'analisi si è svolta su tutto il territorio comunale ed i risultati sono stati organizzati secondo la seguente struttura:

- 1) una carta in scala 1:10000 con riportate le aree boscate del PIT/PPR con sovrapposto quelle proposte nel P.O.;
- 2) tre fascicoli in formato A3 contenenti:
 - una carta generale con individuati gli inquadramenti dei quadri di analisi delle aree boscate identificati con apposita numerazione su cui è riportata una legenda della cartografia;
 - per ciascun quadro di analisi riportato:

- su base CTR, il perimetro delle aree boscate del PIT/PPR e il perimetro proposto nel Piano Operativo con individuate da apposita lettera le aree analizzate;
- un'immagine dell'area di indagine estratta da Google Earth
- zoom di immagini specifiche delle aree oggetto di analisi estratte da Google Earth con riportato il perimetro dell'area oggetto di eliminazione/rettifica del perimetro. Per ogni area viene indicato il riferimento normativo.
- in alcuni casi immagini tratte da Geoscopio mediante l'utilizzo della macchina temporale.

L'elaborato di cui al punto 2 viene suddiviso in 3 fascicoli.

Dal confronto tra i perimetri, sono emerse delle differenze nella sovrapposizione delle aree boscate che possono essere schematizzate nella casistica riportata di seguito:

a) Aree boscate individuate dal PIT-PPR, ma non dal PO: Aree ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato che in realtà hanno caratteristica di pertinenza di fabbricati esistenti e/o di parchi urbani, non definibili come bosco ai sensi dell'Art.3 comma 5 della L.R. 39/2000.

b) Aree boscate individuate dal PIT-PPR, ma non dal PO in quanto non pertinenti con la definizione di bosco: sono state individuate porzioni di territorio classificate dal PIT-PPR come aree boscate che in seguito ai sopralluoghi si sono rivelate come spazi privi di vegetazione forestale, o come aree con estensione inferiore a 200^o mq e larghezza inferiore a mt 20 o aree non assimilabili a bosco in quanto da una lettura diacronica di immagini non risultano abbandonati da più di 15 anni. Tali aree non sono classificabili come bosco ai sensi della L.R. 39/2000.

c) Aree non boscate secondo il PIT-PPR, ma classificate bosco nel Quadro Conoscitivo del PO: a seguito di sopralluoghi in campo e/o analisi di immagini, sono state individuate:

- aree ritirate dalla produzione agricola dove è stato verificato uno stato di abbandono superiore a 15 anni, pertanto ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera f) del regolamento forestale 48R/2003 queste sono assimilabili ad aree boscate;
- aree precedentemente coltivate, adiacenti al bosco in cui si è osservata un'incipiente espansione del bosco;
- aree che presentano le caratteristiche di cui all'art. 3 commi 1, 2, 3, 4 della LR 39/00.

d) Rettifiche perimetriche dell'aree boscate dovute alla differente scala di lavoro al fine di accertarne la coerenza con lo stato dei luoghi tale casistica comprende esigue discordanze sul perimetro delle aree boscate dovute essenzialmente alla differenza di scala utilizzata nella redazione dei dati poligonali del PIT-PPR Regione Toscana (1:10.000) e del Piano Operativo (1:10.000 e 1:2.000). Nella redazione del Quadro Conoscitivo del PO l'utilizzo di una scala maggiore ha permesso di dettagliare in maniera più

puntuale i perimetri delle aree boscate, e di rilevare le discordanze con la perimetrazione riportata nel PIT-PPR.

E) Analisi delle aree tutelate per legge "I territori costieri...." (D.lgs 42/2004, Art. 142, lett. a)

Premessa

Con l'adozione del Piano Operativo è stata effettuata la ricognizione dei beni paesaggistici di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004.

L'individuazione dei beni paesaggistici si è basata sui criteri dettati dal PIT/PPR nell'Elaborato 7B.

Il PO per le aree di cui alle lettere a (Territori costieri), c (fiumi, torrenti e corsi d'acqua) e g (territorio coperto da foresta e bosco) ha proposte delle modifiche.

Per quanto riguarda il vincolo di cui all'art. 142 co. 1 lett. a) "Territori costieri..." si riporta un estratto della relazione allegata alla Delibera di Adozione e che è stata oggetto di analisi e contestazione da parte della Conferenza paesaggistica:

"Territori costieri"

Aree sottoposta a Vincolo Paesaggistico ai sensi della lett. "a" art. 142 del D.Lgs. 42/2004 che al c. 1 così recita: "i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare". Vincolo già istituito ai sensi della L.431/1985 (legge Galasso) lett. a.

Al c. 2 l'articolo recita:

Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;*
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;*
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrali ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865..*

E' stata assunta come linea di battigia quella indicata dalla Carta Tecnica Regionale in scala 1: 2000 -edizione 2013- e la fascia profonda 300 mt. da tale linea è stata misurata in proiezione orizzontale mediante un'operazione di "buffering" in ambiente GIS.

L'individuazione di questa categoria è soggetta, comunque, a variazioni dipendenti dall'andamento della linea di costa.

Ai fini dell'individuazione di tale fascia si è tenuto di conto delle aree che alla data del 6 settembre 1985 (entrata in vigore ex Legge Galasso) ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22/10/1971 n. 865.

Con la deliberazione di Consiglio com.le n. 22 del 30/01/1984, con cui fu approvato il 2° Piano Pluriennale di Attuazione (PPA), fu aggiornato il perimetro dei centri abitati ai sensi dell'art. 18 della legge n. 865/71.

Alla data di entrata in vigore della ex legge Galasso, il Comune di Rosignano M.mo era dotato di

- PRG adottato il 26/09/1964 con delibera C.C. n. 134 e approvato con Decreto Ministeriale n. 885/36 del 16/03/1972;

- Variante sostanziale adottata il 03/08/1977 con delibera C.C. n. 254 , approvata con atto GRT n. 3414 del 17/04/1980;

- PPA: adottato con delibere C.C. n. 187 del 03/05/1979 e n. 188 del 07/05/1979;

- PPA: adottato con delibere C.C. n. 22 del 30/01/1984 e n. 296 del 17/04/1984;

- Aggiornamento perimetro centri edificati ai sensi dell'art. 18 L. 865/71: Delibera C.C. n. 22 del 30/01/1984.

Il PRG adottato precedentemente all'entrata in vigore del D.M. 1444/68 e approvato successivamente al Decreto, non aveva recepito né equiparato le zone del Piano a quelle indicate nel Decreto medesimo.

Neppure la Variante sostanziale, formata successivamente, aveva recepito le indicazioni del D.M. per le zone omogenee.

Dall'analisi della legenda del PRG e da una lettura delle NTA, non è possibile equiparare "oggi" le zone a quelle indicate nel Decreto pertanto si è ritenuto di procedere, anche se in presenza di uno strumento urbanistico vigente, alla perimetrazione della fascia costiera escludendo dalla stessa i centri edificati come perimetrali nella cartografia allegata alla Delibera CC n. 22 / 1984."

Nelle prima seduta della Conferenza Paesaggistica che si è tenuta in data 28/09/2018, sono emerse, da parte della Soprintendenza, alcune perplessità in relazione alla corretta applicazione del comma 2, lett. c) dell'art. 142 del Codice al caso di specie, "auspicando un mantenimento del vincolo ai sensi dell'art. 142 [comma 1] lett. a) su tutta la costa di Rosignano".

Durante la seduta del 16/11/2018 il Segretariato Regionale del MIBAC, a cui era stato sottoposto uno specifico quesito, "concorda con le motivazioni contenute nel parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno" e chiarisce che, sulla base dei documenti presenti agli atti d'Ufficio, "allo stato attuale della conoscenza, il caso in esame non possa essere ricompreso nei tre casi dettagliati dalla norma e che, in via generale in presenza di uno strumento urbanistico approvato alla data del 6 settembre 1985, non sia possibile estendere la deroga al regime di tutela, come prevista dal citato comma 2 dell'art. 142 del Codice, né alle aree prive di zonizzazione seppur ricomprese nel "perimetro del centro edificato" (identificando ora per allora le caratteristiche di omogeneità richieste) né alle aree ricomprese nelle zone omogenee A) e B) eventualmente individuate nei successivi atti pianificatori".

I rappresentanti dell'Amministrazione, presenti in Conferenza, hanno fatto presente che agli atti comunali risultano cartografie e documentazioni attestanti, a partire dal 1985 (DCC n. 653 del 18/12/1985), la perimetrazione delle categorie ex Galasso rispetto alle quali operavano le esclusioni proposte ai sensi dell'art. 142, c.2. Da ciò ne è derivata una prassi consolidata nell'applicazione dei vincoli e delle relative procedure autorizzative fino ad oggi.

Per quanto sopra esposto si ritiene di ripercorre la storia della strumentazione urbanistica del Comune di Rosignano Marittimo e delle leggi

vigenti nei diversi periodi storici (dall'entrata in vigore della legge Galasso) al fine di dimostrare:

- che quanto autorizzato fino ad oggi dagli uffici comunali, è corretto in virtù degli atti urbanistici che negli anni sono stati approvati dagli Enti preposti;
- che quanto proposto come perimetrazione del vincolo di cui all'art. 142 co. 1 lett. a) trova fondamento in atti approvati.

Nella predisposizione della perimetrazione della fascia costiera (PO- Quadro conoscitivo- Componente Tecnico amministrativa- Tavole BcP) è stata riprodotta la fascia costiera approvata con delibera **Consiglio Comunale n. 653 del 18/12/1985** "Legge 8 agosto 1985, n. 431 - Atto ricognitivo" mentre la fascia dei 300 metri è stata riportata dall'attuale linea di costa (come disegnata nel PIT-PPR) seguendo le indicazioni dell'allegato B "Abaco esemplificativo per l'individuazione della linea generatrice del buffer relativo ai territori costieri".

1) Dalla legge 8 agosto 1985 n. 431, detta Galasso in poi

I Piani Regolatori adottati e approvati dal Comune di Rosignano M.mo negli anni 80/90 sono stati predisposti in conformità della Legge regionale 2/11/1979 n. 52 "Sub-delega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali".

Ai sensi della LR i Comuni nell'adottare regolamenti edilizi, piani regolatori, programmi di fabbricazione e loro varianti dovevano precisare i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico e sull'adeguatezza di tali vincoli alla tutela delle bellezze naturali doveva espressamente pronunciarsi la Commissione regionale tecnico - amministrativa in sede di parere alla Giunta regionale competente per l'approvazione degli strumenti sopra indicati (art. 3). La norma è rimasta in vigore fino all'entrata in vigore della Legge Regionale 16 gennaio 1995 n. 5 (art. 41).

La LR 52/79 fu integrata e modificata a seguito della L. 431/85 e della LR 25/87.

Legge 431/85

Creazione di Piani paesistici o piani urbanistico-territoriali

Art. 1-bis.

[1] Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616, come integrato dal precedente art. 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.

L.R. 52/82 modificata ed integrata con la L.R. 25/87

Art. 1

Ai fini predetti la presente legge, in conformità agli artt. 80, 82 e 83 del D.P.R. 24 luglio 1977 numero 616 ed in attuazione della legge 8 agosto 1985 n. 431, detta norme per la formazione e la disciplina del sistema regionale delle aree protette, nel cui ambito sono istituiti i parchi e le riserve naturali.

Art. 2.

(Caratteristiche delle aree protette)

Ai fini di cui al precedente articolo si provvede, secondo le procedure stabilite dagli articoli successivi, alla perimetrazione delle aree protette.

Art. 5

4) *Le modifiche suddette, in estensione o in riduzione della perimetrazione, possono essere effettuate su iniziativa del Consiglio regionale, della Giunta, delle Province e dei Comuni.*

5) *I Comuni possono esercitare l'iniziativa di cui al comma precedente anche contestualmente all'adozione di varianti urbanistiche che modifichino l'azonamento del P.R.G. In tal caso, l'atto di ~~adozione della variante deve recare espressa menzione della modifica alla perimetrazione ed individuarla in allegato nel relativo estratto della carta al 25.000 delle aree protette~~*

6) *Le varianti di cui al precedente comma sono approvate dal Consiglio regionale, anche in deroga alle disposizioni della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74. Il Consiglio regionale dà atto, contestualmente all'approvazione della variante, dell'intervenuta modifica del perimetro delle aree protette.*

2) LA PIANIFICAZIONE COMUNALE dopo la legge 8 agosto 1985 n. 431

2.1 Atto ricognitivo delle aree soggette ai vincoli 1497/39 e 431/85

Dopo l'entrata in vigore della Legge "Galasso", l'Amministrazione com.le con **delibera Consiglio comunale 653 del 18/12/1985**, approvò un atto ricognitivo delle aree soggette ai vincoli 1497/39 e 431/85 (Oggetto delibera: "Legge 8 agosto 1985, n. 431 - Atto ricognitivo" erano individuate le aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno 1939 n. 1497 e quelle ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431).

La delibera fu inviata al CO.RE.CO. Il comitato regionale di controllo della Regione Toscana con nota del 22 gennaio 1986 prot. n. 183, sospendeva l'esame della delibera chiedendo chiarimenti in merito ai corsi d'acqua individuati in cartografia.

Con nota prot. n. 21813 questa amministrazione inviava i chiarimenti richiesti elencando i corsi d'acqua classificati pubblici esistenti sul territorio comunale (fonte Genio Civile della Regione Toscana sede di Livorno).

La documentazione allegata alla delibera (relazione ed elaborato cartografico che si allega al presente atto) nonché la delibera stessa venivano trasmesse in copia alla Regione Toscana, Sovrintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Pisa, Commissione Beni Ambientali competente per territorio con lettera del 25/03/1986 prot. n. 6506.

Non risulta agli atti che la Soprintendenza abbia annullato tale atto.

Successivamente con delibera **Consiglio Comunale n. 562 del 14/09/1989** "Delibera G.R.T. 296 del 17.7.88 - Legge 431/85. Attuazione del disposto di cui all'art. 1/bis sulla formazione dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali. Disciplina relativa al sistema regionale delle aree protette L.R. 52/82 e successive modificazioni."

venne rivisto e aggiornato l'atto C.C. n. 653 del 18/12/1985 alla luce delle indicazioni e delle direttive di cui all'art. 10 della delibera C.R.T. n. 296/88 (estratto dalla relazione allegata alla delibera).

La documentazione allegata alla delibera (relazione ed elaborato cartografico) nonché la delibera stessa venivano trasmesse in copia alla Commissione Beni Ambientali competente per territorio con lettera del 23/09/1989 prot. n. 17035.

2.2 Strumenti urbanistici dal 1986 ad oggi) :P.R.G. E Regolamento Urbanistico

2.2.1 PRG approvato nel 1990

Con delibera **C.C. n. 420 del 24/07/1986** veniva adottata la Variante Generale al PRG del Comune di Rosignano Marittimo, con delibera **C.C. n. 671 del 1/12/1987** veniva nuovamente adottata la Variante Generale al PRG del Comune di Rosignano Marittimo e revocata la delibera C.C. n. 420/86.

In detto PRG, alla tavola n. 7 "Aree protette" erano individuate le aree sottoposte a vincolo e all'art. 45 delle NTA del PRG erano indicate le prescrizioni da osservare per le zone a carattere storico, ambientale e paesistico nonché per la tutela delle bellezze naturali.

Si riporta di seguito stralcio della delibera sopra richiamata con espressa menzione della modifica alla perimetrazione delle aree protette, in coerenza con i disposti della normativa regionale vigente

Atteso che con la Variante Generale al P.R.G. adottata viene a modificarsi la perimetrazione delle aree protette sul territorio comunale con un incremento delle medesime per mq. 2.888.800 circa;

Atteso, quindi, secondo il 4° ed il 5° comma dell'art. 5 della L.R.T. n. 52/82 e sue successive modifiche ed integrazioni, che i Comuni possono esercitare l'iniziativa delle modifiche sulla perimetrazione all'adozione di Varianti urbanistiche che modificano l'azonamento del P.R.G. purchè all'atto dell'adozione della Variante stessa se ne faccia espressa menzione individuandola sulla relativa cartografia;

omissis

D E L I B E R A

Di revocare l'atto consiliare n. 420 del 24.7.1986 per le motivazioni citate in premessa.

omissis

Di adottare la modifica della perimetrazione delle aree protette di cui alla delibera 30.9.1986 n. 406 del Consiglio Regionale Toscano, ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 5 della L.R.T. n. 52/82 e sue successive modifiche ed integrazioni, come da cartografia allegata.

La **Commissione Regionale Tecnico Amministrativa** Sezione Urbanistica e Beni Ambientali nelle sedute del **9/05/1989, 5/07/1989 e 26/07/1989** fu del parere che la variante generale al PRG di cui alla deliberazione n. 671 del 1/12/1987 del Comune di Rosignano Marittimo, fosse meritevole di approvazione da parte degli organi regionali anche in merito alla tutela dell'ambiente e del paesaggio (vincolo ambientale e L. 431/85), con gli stralci, le prescrizioni, l'invito e le raccomandazioni in narrativa.

Si riporta di seguito stralcio del parere della C.R.T.A. sopra richiamato

CONSIDERATO che sono state effettuate le specifiche verifiche della conformità della variante alle finalità della L.R. 52/82 così come modificata con L.R. 27.4.1987 n. 25;

omissis

RILEVATO, in particolare, che tale confronto è stato effettuato riguardo al dimensionamento degli insediamenti residenziali ed alle dinamiche demografico-abitative, degli insediamenti produttivi ed alle dinamiche delle unità produttive locali e degli addetti, delle infrastrutture esistenti e di progetto di valenza nazionale, regionale e provinciale, delle attrezzature e dei servizi di interesse sovracomunale; riguardo altresì alle previsioni di assetto delle aree extraurbane con particolare riferimento alle attività agricole e di prestazione, alla difesa del suolo (vincolo idrogeologico e geomorfologico), alla tutela dell'ambiente e del paesaggio (vincolo ambientale e L. 431/85), alla regimazione delle acque ed all'uso delle risorse territoriali;

omissis

E' DEL PARERE

che la variante generale al P.R.G. di cui alla deliberazione n. 671 del 1.12.1987 del comune di Rosignano Marittimo sia meritevole di approvazione da parte degli Organi regionali con gli stralci, le prescrizioni, l'invito e la raccomandazione di cui in narrativa.

In coerenza con i disposti della normativa regionale vigente (L.R. 52/82 e 296/88) con delibera **C.R.T. n. 440 del 17/10/1989** la variante Generale al PRG del Comune di Rosignano Marittimo era stata ritenuta meritevole di approvazione subordinatamente alla introduzione delle prescrizioni e stralci conseguenti al parere della C.R.T.A. di cui sopra.

Si riporta di seguito stralcio della delibera sopra richiamata

RILEVATO che è stata effettuata la verifica di conformità delle previsioni alle finalità della l.R. 52/82 modificata con L.R. n. 25 del 27.4.1987 allo scopo di garantire la tutela e l'uso sociale dei beni ambientali naturalistici, paesaggistici e storico-artistici e la compatibilità ambientale degli interventi consentiti (come da art. 6 punto 4 legge citata);

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

A VOTI UNANIMI:

DELIBERA

ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31.12.1984 n. 74 e dell'art. 2 della L.R. 31/85:

1- Di ritenere meritevole di approvazione ai sensi dell'art.10 della legge 17.8.1942 n. 1150 la variante generale al P.R.G. del comune di Rosignano Marittimo, adottata con delibera consiliare n. 671 del 1.12.1987, subordinatamente alla introduzione delle prescrizioni e degli stralci e con le raccomandazioni contenute nel parere della C.R.T.A. del 9/5, 5 e 26/7/1989, parere che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;

Con delibera **C.R.T. n. 216 del 21/03/1990** veniva approvata definitivamente la Variante Generale al PRG del Comune di Rosignano Marittimo.

Si riporta di seguito stralcio della delibera sopra richiamata con parere, in coerenza con i disposti della normativa regionale vigente

DELIBERA

ai sensi dell'art. 5 della L.R. 29-6-1982 n. 52 modificata dalla L.R. 27-4-1987 n. 25;

1) di ritenere meritevole di approvazione la modifica del perimetro delle aree protette richiesta dal Comune di Rosignano Marittimo con deliberazione di C.C. n. 671 dell'1-12-1987 come evidenziato nella Cartografia allegata alla suddetta deliberazione Comunale e nei limiti di cui al parere espresso dalla C.R.T.A. nella seduta del 21-2-1990, parere che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.2.2 PRG approvato nel 1997

Con delibera **C.C. n. 9 del 12/01/1993** veniva adottata la VARIANTE STRALCIO di adeguamento del PRG alla direttiva regionale per la fascia costiera del Comune di Rosignano Marittimo e con delibera **C.C. n. 139 del 9/09/1993** veniva adottata la VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL P.R.G. alla

direttiva regionale di cui all'atto C.R.T. del 30.1.1990 n. 47 del Comune di Rosignano Marittimo.

In detto PRG, alla tavola n. 7 "Aree protette" erano individuate le aree sottoposte a vincolo e all'art. 45 delle NTA del PRG erano indicate le prescrizioni da osservare per le zone a carattere storico, ambientale e paesistico nonché per la tutela delle bellezze naturali.

Si riporta di seguito stralcio della delibera C.C. n. 139/93 con espressa menzione sulla perimetrazione delle aree protette, in coerenza con i disposti della normativa regionale vigente

Preso atto che tale adeguamento non ha incidenza sulla perimetrazione di cui alla L.R. n. 52/82 e sue successive modifiche ed integrazioni;

La **Commissione Regionale Tecnico Amministrativa** Sezione Urbanistica e Beni Ambientali nelle sedute del **18/09/1996 e 02/10/1996** fu del parere che la variante di adeguamento del P.R.G. alla direttiva regionale di cui all'atto C.R.T. del 30.1.1990 n. 47 di cui alla deliberazione n. 9 del 12/01/1993 e n. 139 del 9/09/1993 del Comune di Rosignano Marittimo fosse meritevole di approvazione da parte degli organi regionali nei termini di legge, per tutte le considerazioni, valutazioni e motivazioni espresse in premessa e con gli stralci, le prescrizioni, gli inviti e la raccomandazione in narrativa. Si riporta di seguito stralcio del parere della C.R.T.A. sopra richiamato

DATO ATTO di aver effettuato le verifiche di conformità alle finalità della L.R. 52/1982, così come modificata con L.R. 27.4.1987 n. 25, nonché della delibera n. 296/1988 del Consiglio Regionale;

omissis

E' DEL PARERE

che la variante al P.R.G. di adeguamento alla Direttiva per la fascia costiera di cui alle delibere di C.C. di adozione n. 9 del 12.1.93 e n. 139 del 9.9.93 del Comune di Rosignano Marittimo sia meritevole di approvazione da parte degli organi regionali nei termini di legge, per tutte le considerazioni, valutazioni e motivazioni espresse in premessa e con gli stralci, le prescrizioni, gli inviti e la raccomandazione di cui in narrativa.

Con delibera **G.R.T. n. 1500 del 11/11/1996** la variante di adeguamento del P.R.G. alla direttiva regionale di cui all'atto C.R.T. del 30.1.1990 n. 47 del Comune di Rosignano Marittimo fu ritenuta meritevole di approvazione subordinatamente alla introduzione delle prescrizioni e con gli stralci, gli inviti e la raccomandazione di cui al parere della C.R.T.A. di cui sopra.

Si riporta di seguito stralcio della delibera sopra richiamata con parere, in coerenza con i disposti della normativa regionale vigente

RILEVATO che è stata effettuata la verifica di conformità delle previsioni alle finalità della L.R. 52/82 modificata con L.R. n. 25 del 27.4.1987, allo scopo di garantire la tutela e l'uso sociale dei beni ambientali naturalistici, paesaggistici e storico-artistici e la compatibilità ambientale degli interventi consentiti (come da art. 6 punto 4 legge citata;

omissis

DELIBERA

- di ritenere meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 10 della legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni, la variante al P.R.G. del Comune di Rosignano Marittimo di adeguamento alla direttiva regionale per la fascia costiera, adottata dal Comune medesimo con delibere consiliari n. 9 del 12.1.1993 e n. 139 del 9.9.1993, subordinatamente alla introduzione delle prescrizioni e con gli stralci, gli inviti e la raccomandazione di cui al parere della C.R.T.A. del 18.9 e 2.10.994, parere che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tenuto conto peraltro delle modifiche introdotte al punto 12 delle norme tecniche di attuazione così come specificato in narrativa;

Con delibera **C.C. n. 48 del 21/04/1997** la Variante di adeguamento del P.R.G. alla direttiva regionale di cui all'atto C.R.T. del 30.1.1990 n. 47 veniva adeguata alle prescrizioni, stralci, raccomandazioni regionali nel rispetto della L.R. n. 5/95 art. 40 comma 1.

Con lettera del 21/06/1997 prot. n. 18205 la delibera **C.C. n. 48 del 21/04/1997** veniva trasmessa alla Regione Toscana.

2.2.3 REGOLAMENTO URBANISTICO approvato nel 2008-2009

Con delibera **C.C. n. 101 del 08/05/2007** veniva adottato il Regolamento Urbanistico del Comune di Rosignano M.mo ai sensi dell'art. 55 della L.R.T. 1/05.

Con lettera **prot. n. 17304 del 22/06/2007** veniva trasmessa copia della delibera C.C. n. 101 del 08/05/2007 completa degli elaborati in formato ".pdf" alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico per le Province di Pisa e Livorno per l'ottenimento di contributi, segnalazioni, condizioni e osservazioni al Regolamento.

Nei documenti costituenti il Regolamento Urbanistico alla tavola n. TA-1 "Carta generale dei vincoli" del Quadro Conoscitivo erano individuate le aree sottoposte a vincolo nonché nelle tavole PP "Aree e beni soggetti a regole paesaggistiche" con la lettera "a1" erano individuate le aree e beni soggetti a vincoli di cui al D.L.gs 22/01/2004 n. 42 "Bene paesaggistico dichiarato con provvedimento amministrativo" e con la lettera "a2" erano individuate le aree e beni soggetti a vincoli di cui al D.L.gs 22/01/2004 n. 42 per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

Con lettera prot. n. 1971/BN del 20/07/2007 assunto al **prot. n. 21363 del 27/07/2007** la Soprintendenza richiedeva copia cartacea della

documentazione già inviata in data 22/06/2007 in formato “.pdf” ricordando che i termini di legge per le eventuali controdeduzioni da parte della Soprintendenza stessa erano interrotti.

Con lettera del **31/07/2007 prot. n. 21767** venivano trasmessi da parte di questa amministrazione gli elaborati in formato cartaceo alla Soprintendenza.

Con lettera **prot. n. 27763 del 04/10/2007** la Soprintendenza inviava le proprie considerazioni e osservazioni al Regolamento Urbanistico adottato. Nella nota inviata non venivano fatte osservazioni alle cartografie delle aree sottoposte a vincolo ambientale e paesaggistico.

Con delibera **C.C. n. 162 del 17/11/2008** e delibera **C.C. n. 116 del 21/04/2009** questa amministrazione approvava il RU.

F) Allegati

La presente relazione comprende anche gli allegati di seguito descritti:

- Allegato schede norma: contenente le schede norma dei comparti oggetto di prescrizioni da parte della Conferenza (rel_conf_paes_allegato_schede);
- N. 3 allegati contenenti l'analisi delle aree boscate proposte in modifica (rel_conf_paes_all_B1,B2 e B3);
- N. 2 allegati sull'analisi della perimetrazione della fascia costiera: nel primo sono riportati gli atti con cui è stata approvata la pianificazione urbanistica comunale dal 1985 ad oggi (rel_conf_paes_all_C1) nel secondo è contenuto l'elaborato grafico allegato alla delibera CC n. 653 del 18/12/1985 (rel_conf_paes_all_C2).